


*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*



VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante “Codice della proprietà industriale”, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’articolo 226 che stabilisce che il pagamento dei diritti per il deposito delle opposizioni è effettuato nei termini e nelle modalità fissati dal Ministro delle attività produttive, con proprio decreto e l’articolo 187 concernente il Bollettino ufficiale dei marchi di impresa;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Determinazione dei diritti sui brevetti e sui modelli”, in attuazione del comma 851, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l’articolo 6, comma 6, che stabilisce, tra l’altro, che i diritti di deposito per le opposizioni ai marchi entreranno in vigore nei termini e con le modalità fissati dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, ai sensi dell’articolo 226 del Codice della proprietà industriale;

VISTO il proprio decreto del 13 gennaio 2010 n. 33, recante “Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale” adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

CONSIDERATA la necessità di fissare la data a partire dalla quale entra in vigore la procedura di opposizione, nonché il mese a partire dal quale è pubblicato il Bollettino ufficiale dei marchi d’impresa;

CONSIDERATA la necessità di individuare il termine e le modalità di deposito dei diritti di opposizione;

RITENUTO, altresì, necessario individuare la modalità di deposito della documentazione relativa alla prova d’uso del marchio da parte dell’opponente o relativa alla esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione, atta ad incentivare il risparmio dei costi associati alla documentazione cartacea;

DECRETA

Registrato alla Corte dei conti il 28 GIU. 2011

Ufficio di controllo Atti Ministeriali delle attività produttive,

registro n. 5 foglio n. 11

IL CONSIGLIERE
(Dott. Roberto Tabbita)



Art. 1

Termini

1. La procedura di opposizione di cui all'articolo 174 e seguenti del Codice della proprietà industriale si applica alle domande di registrazione per marchio di impresa depositate in Italia a partire dal 1° maggio 2011 e ai marchi internazionali pubblicati nel primo numero del mese di luglio 2011 della *Gazette de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelles des Marques Internationales*.
2. Il Bollettino ufficiale dei marchi di impresa di cui all'articolo 187 del Codice della proprietà industriale, contenente notizie relative alle domande nazionali di registrazione per marchio d'impresa depositate a partire dal 1° maggio 2011, è pubblicato, con cadenza mensile, a partire dal mese di luglio 2011 sul sito Web www.uibm.gov.it.
3. Nel Bollettino ufficiale dei marchi di impresa sono pubblicate, altresì, le rinnovazioni concesse a partire dal 1° maggio 2011.

Art. 2

Modalità di deposito

1. L'atto di opposizione, indirizzato esclusivamente all'Ufficio italiano brevetti e marchi, è redatto in conformità al modulo di cui all'allegato 1 ed è inviato direttamente all'Ufficio in tre copie, di cui l'originale in regola con l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 225 del Codice della proprietà industriale, ovvero in quattro copie se depositato presso il medesimo Ufficio, che ne rilascia una copia a titolo di ricevuta.
2. Se l'atto di opposizione è depositato direttamente presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, la data di ricevimento attestata dall'Ufficio è considerata data di deposito dell'opposizione. Qualora l'atto di opposizione sia inviato tramite servizio postale all'Ufficio italiano brevetti e marchi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri servizi di spedizione che attestino la tempestiva ricezione, è considerata data di deposito dell'atto di opposizione la data di ricevimento della raccomandata o del plico.
3. L'atto di opposizione può essere inviato con posta elettronica certificata



all'indirizzo imp.lcuibm.div2@pec.sviluppoeconomico.gov.it, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

Art. 3

Prove dell'uso

1. Le informazioni, le prove e i documenti, di cui all'articolo 53, comma 4, del decreto ministeriale 13 gennaio 2010 n. 33, depositati in tre copie, devono essere riprodotti esclusivamente su DVD – ROM, fatta salva la facoltà dell'esaminatore di chiedere l'esibizione di campioni ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del decreto ministeriale 13 gennaio 2010 n. 33.

Art. 4

Diritti

1. I diritti di deposito delle opposizioni di cui alla tabella A), lettera D), allegata al decreto 2 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si applicano agli atti di opposizione a partire dal 1° maggio 2011 con le stesse modalità ivi previste.
2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di deposito di cui al comma 1, deve essere allegata all'atto di opposizione. ✓
3. La mancata produzione dell'attestazione di pagamento al momento del deposito dell'atto di opposizione comporta il ritiro di tale atto ai sensi dell'articolo 176, comma 3 del Codice della proprietà industriale. ✓



Art. 5

Disposizioni applicative

1. Con provvedimento del Direttore Generale della Direzione generale per la lotta alla contraffazione – UIBM, saranno rese note ulteriori istruzioni operative, tra cui le specifiche riferibili all'articolo 1, comma 2, le modalità di utilizzo della posta elettronica certificata di cui all'articolo 2, comma 3, nonché le modalità di riproduzione delle prove dell'uso di cui all'articolo 3 ed eventuali indicazioni per valorizzare nel sistema di deposito telematico il campo "Titolo" per il deposito del marchio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 MAG. 2011

IL MINISTRO

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESO EX M.A.P. (Sviluppo Economico)
Annetto nel registro decreti n. 928
Roma, il 27/05/2011

IL DIRETTORE